

DICHIARAZIONI

Il modello 730 dei lavoratori impatriati

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW

Scopri le sedi in programmazione >

I **lavoratori impatriati** hanno diritto a fruire di un **regime fiscale agevolato**, come previsto dall'[articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#), modificato dal **D.L. 34/2019** e dal **D.L. 124/2019**.

Si tratta di un'agevolazione, dedicata ai **contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019**, che prevede una **riduzione al 30 per cento dei redditi da lavoro dipendente** che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tale **percentuale è ulteriormente ridotta al 10 per cento**, se la residenza è trasferita nelle regioni **Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia**.

L'agevolazione è applicabile direttamente da parte del datore di lavoro, chiamato ad operare sulla **busta paga** del lavoratore dipendente, ovvero, se il datore di lavoro è impossibilitato, tramite la **compilazione del modello 730/2020**.

In particolare, il **quadro "C" del modello 730/2020** è stato adeguato alle modifiche relative al regime degli impatriati, con l'inserimento di tre nuovi codici collegati ai **"Casi particolari"** (6 e 8) e con la modifica di quelli già previsti (4 e 9):

- il **codice 4** deve essere indicato se il contribuente fruisce, in dichiarazione, dell'agevolazione prevista per i **lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall'estero fino al 29 aprile 2019**. In presenza dei requisiti stabiliti dall'[articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#), e dall'[articolo 1, commi 150 e 151, L. 232/2016](#), i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **50 per cento**. Si tratta dell'agevolazione prevista prima dell'entrata in vigore del **L. 34/2019**;
- il **codice 6** deve essere utilizzato se il contribuente ha **trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019** e fruisce, in dichiarazione, dell'agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero ([articolo 16, comma 1, D.Lgs.](#)

[147/2015](#)). In tal caso i redditi da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **30 per cento** del loro ammontare. Si tratta dell'agevolazione ottenibile a seguito delle modifiche apportate al **D.Lgs. 147/2015** dal **D.L. 34/2019**;

- il **codice 8** deve essere utilizzato se il contribuente ha **trasferito la residenza in Italia (nelle regioni del Mezzogiorno) a decorrere dal 30 aprile 2019** e fruisce, in dichiarazione, dell'agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero ([articolo 16, comma 5-bis, D.Lgs. 147/2015](#)). In tal caso i redditi da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **10 per cento** del loro ammontare. Si tratta dell'agevolazione ottenibile a seguito delle modifiche apportate al **D.Lgs. 147/2015** dal **D.L. 34/2019**;
- il **codice 9** deve essere utilizzato se il contribuente, **sportivo professionista**, ha **trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019** e fruisce, in dichiarazione, dell'agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero ([articolo 16, comma 5-quater, D.Lgs. 147/2015](#)). In tal caso i redditi da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **50 per cento** del loro ammontare. L'opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un **contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile**.

Pertanto, la casella **“Casi particolari”** deve essere compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro **non abbia potuto riconoscere l'agevolazione** e il **contribuente intenda fruirne**.

In questo caso il reddito da lavoro dipendente deve essere indicato, all'interno dei **rigli “C1” e “C3”**, già nella **misura ridotta**.